



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

Ufficio IV e AMBITI TERRITORIALI di ALESSANDRIA e ASTI

Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30, 14100 PEC: uspat@postacert.istruzione.it;

web:<http://www.istruzioneepiemonte.it/alessandria-asti/>

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT; Codice ASTI;

F.E: 8MXTUA

Asti, data del protocollo

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2,6, e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
- VISTA la Legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2808 del 18 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 della provincia di Asti e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
- VISTO il D.M. 325 del 3 giugno 2015 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2602 del 21 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2015/2016, della provincia di Asti e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
- VISTO il D.M. 495 del 22 giugno 2016 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 3547 del 5 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2016/2017, della provincia di Asti, e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
- VISTO in particolare, il proprio provvedimento prot.n. 4370 del 19 ottobre 2016 con il quale, in esecuzione, tra gli altri, del Decreto del TAR Lazio – Sezione Terza Bis - n. 6163/2016 REG.PROV.CAU-N.10594/2016 REG.RIC., è stata inserita, con riserva, la ricorrente Anna Teresa PERRONE, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 nelle graduatorie ad esaurimento di III^ fascia della Scuola Primaria/Infanzia;
- VISTO il D.M. 400 del 12 giugno 2017 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2190 del 1 agosto 2017, con il quale sono state

- pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2017/2018 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20 dicembre 2017 del 27 febbraio 2019 sui giudizi pendenti;
- VISTO l'art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019;
- VISTO il D.M. 506 del 19 giugno 2018 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2139 del 30 luglio 2018, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2018/2019 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 5 del 27 febbraio 2019 sui giudizi pendenti;
- VISTO il D.M. 374 del 24 aprile 2019 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2026 del 24 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 della provincia di Asti;
- VISTO il D.M. 36 del 23 giugno 2020 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO il proprio provvedimento prot.n. 2037 del 27 luglio 2020, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a.s. 2020/2021;
- VISTI i vari Decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno i ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici;
- TENUTO CONTO che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all'Amministrazione;
- VISTA la sentenza del TAR Lazio – Sezione Terza Bis – n. 9778/2020 REG.PROV.COLL. N. 10594/2016 REG.RIC. - N.2705/2020 REG.RIC. con la quale l'organo giudicante, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti ai sensi dell'art. 70 c.p.a. e sui successivi motivi aggiunti promossi dai ricorrenti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge;
- VISTA la nota AOODPIT n. 1899 del 7 ottobre 2019 – esiti contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 11 del 20 dicembre 2017 e n. 5 del 27 febbraio 2019 – Adempimenti degli Uffici;
- VISTO il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con modificazioni nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1-quinquies, comma 1 bis, in relazione alla tempistica ed agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione riguardanti il personale docente;
- CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni citate, la cancellazione dalle rispettive GAE determina la conseguente revoca dei contratti a tempo indeterminato e determinato già conferiti con clausola rescissoria, in quanto sottoscritti con riserva di giudizio definitivo,

secondo le indicazioni delle note ministeriali citate;
 CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, dal vigente CCNI Comparto Istruzione e Ricerca, è causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura che ne costituisce il presupposto;
 RITENUTO di dover assicurare la legittimità delle graduatorie e la tutela delle posizioni giuridiche dei docenti ivi inclusi, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa per la tutela del principio di legalità, imparzialità e trasparenza degli atti;
 RITENUTO di non poter comunicare agli interessati l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;
 RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza n. 9778/2020;

DISPONE

1. Per le motivazioni di cui alla premessa ed in esecuzione della Sentenza n. 9778/2020 REG.PROV.COLL. N. 10594/2015 REG.RIC. - N.2705/2020 REG.RIC. emessa dal TAR Lazio – Sezione Terza Bis – e pubblicata in data 25 settembre 2020, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell'infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno di questo Ambito Territoriale, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, **con effetto dalla data di inserimento**, i sottoelencati ricorrenti:

| Docente | Data nascita | di | Prov di nascita | Depennamento da GAE | Sentenza Definitiva | Stato Giuridico | Sede attuale servizio |
|---------------------|--------------|----|-----------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|
| PERRONE ANNA TERESA | 31/03/1976 | | CS | AAAA EEEE | TAR Lazio n.9778/2020 | SUPPLENTE PRIMARIA al 31/08/2021 – nomina da GPS | ATEE817024 - 'BAUSSANO' ASTI |

2. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.
3. Per quanto riguarda i docenti citati nel presente provvedimento che hanno ottenuto una nomina a tempo determinato per l'a.s. 2020/21 con scadenza 30/06/2021 o che l'abbiano ottenuta da GPS o da seconda fascia di istituto, il rapporto di lavoro intercorrente con l'Amministrazione non subirà modifiche.
4. Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
7. Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE
 PIERANGELA DAGNA

Ai Docenti interessati per il tramite della scuola di servizio
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Asti
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. della Scuola
Al sito web

